

# Flat tax sostitutiva dell'Irpef con aliquota fissa del 15% per il solo anno 2023. Ambito di applicazione e modalità di calcolo

Pronte le indicazioni sulla tassa piatta incrementale con aliquota fissa del 15%: con la [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18 del 28 giugno 2023](#), che segue la [bozza pubblicata in consultazione lo scorso 6 giugno](#), l'Agenzia chiarisce chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022), come determinare la base imponibile, quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi. Si tratta di un regime opzionale, per quest'anno, sostitutivo dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.

Chi sceglie la *flat tax* applica un'aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo **determinati nel 2023** e il reddito d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

## I contribuenti interessati

Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e/o arti e professioni. **Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare.**

Tra i casi di **esclusione**, invece, i redditi delle società di

**persone, imputati ai soci per “trasparenza” e quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli.**

Fuori dalla misura anche i contribuenti che, nel 2023, aderiscono al **regime forfetario** (L. n. 190/2014) mentre non perdono la possibilità di optare per la tassa piatta incrementale coloro che hanno applicato lo stesso regime forfetario, o il regime “di vantaggio” (D.L. n. 98/2011), dal 2020 al 2022 (in uno o più anni).

## **Le modalità di calcolo**

La [circolare](#) illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile: occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023)

[\*\*Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 28 giugno 2023\*\*](#), oggetto: *FLAT TAX INCREMENTALE* – Introduzione del regime della “*tassa piatta incrementale*” limitatamente all’anno d’imposta 2023 – Applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15 per cento, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Determinazione della base imponibile – Esempi

di calcolo – Articolo 1, comma 55 e 57, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (*Legge di bilancio 2023*)